

ASSOCIAZIONE MUSICALE e ARTISTICA
“*Real Conservatorio della Pietà dei Turchini*”

STATUTO



ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Nell'anno duemilaquindici il giorno trenta di dicembre, in NAPOLI si sono riuniti, in qualità di soci promotori i sottoscritti cittadini italiani: [omissis] che dichiarano di voler costituire tra di loro un'Associazione no profit musicale ed artistica denominata: “*Real Conservatorio della Pietà dei Turchini*”, con sede c/o la Parrocchia di S.Maria Incoronatella nella Pietà dei Turchini in via Medina 19, 80133 Napoli. L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 2

SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro ed è apartitica, nasce nella Parrocchia indicata all'art.1 e di essa è parte integrante.

Si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale ed artistica, senza preclusioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili. Per il conseguimento di questi fini, l'Associazione **si propone di:**

- promuovere e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- riscoprire le proprie origini artistiche e musicali radicate nel quartiere e nella città, attraverso l'organizzazione di eventi, mostre, conferenze, attività concertistiche proprie ed altrui;
- organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
- attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- costituire al suo interno una **Corale** parrocchiale denominata: “*Coro dell'Incoronatella nella Pietà dei Turchini*” che curi non solo l'aspetto musicale delle liturgie ma anche il servizio liturgico-pastorale e sia di supporto al cammino caritativo della Parrocchia; possono far parte della corale uomini e donne che ne abbiano fatto espressa richiesta dai diciotto agli ottanta anni; **si propone altresì,**
- di creare una corale per fanciulli ed adolescenti denominata “*Pueri Cantores dei Turchini*”, di cui possono far parte ragazzi e ragazze dai sei ai diciassette anni.
- offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per le problematiche sociali e culturali non solo dei parrocchiani ma del quartiere e, secondo il messaggio evangelico, a tutti coloro che manifestino necessità;
- avviare ricerche di storia locale e svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e dell'arte;
- promuovere il canto corale in generale, collaborando con le altre attività musicali del territorio;
- aderire ad Associazioni e Albi di corali regionali, Nazionali ed internazionali;

L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali ed artistiche, e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati.

ARTICOLO 3

SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, per interesse culturale o per attività professionale o di studio, siano interessati all'attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo. Nessuna limitazione è posta al numero dei soci: possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi e che siano maggiorenni. La partecipazione dei soci all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio nonché garanzia di democrazia. I soci accettano in toto le norme statutarie dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è fissato dagli organi competenti ogni anno.

È possibile altresì l'ammissione come socio onorario di soggetti distinti per particolari meriti o qualità coerenti con le attività dell'Associazione su proposta di uno dei soci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il socio onorario non è tenuto alla partecipazione alle riunioni assembleari.

Lo status di socio si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- allontanamento in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva. In casi motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il socio radiato o espulso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.
- È possibile la riammissione del socio radiato o espulso a partire dall'anno successivo al provvedimento laddove decadano le condizioni che lo avevano determinato.

La quota non è cedibile e non si trasmette *mortis causa e/o inter vivos*.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso in danaro ad eccezione della quota sociale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti e/o apporti a favore dell'Associazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in ogni caso e quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di esclusione dall'Associazione, di recesso, di estinzione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto corrisposto all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né tra atto tra vivi, né a causa di morte. Aderenti all'Associazione sono:

- I soci promotori
- I soci ordinari
- I soci sostenitori
- I soci onorari. Socio onorario è il parroco p.t. della Parrocchia di cui all'art.1.
- I soci corali. Quest'ultimi, costituendo la Corale denominata: "Coro dell'Incoronatella nella Pietà dei Turchini" (art.2), adottano un proprio regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 4

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORO

Il numero dei coristi è limitato alla capacità di raggiungimento degli scopi sociali.

Al Coro possono aderire i soggetti di ambo i sessi che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età. In via eccezionale possono essere ammessi soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, previo assenso scritto dell'esercente la potestà parentale. Detto assenso dovrà essere riconfermato, sempre per iscritto, all'inizio di ogni anno sociale e comunque sino al momento in cui il corista minorenni non abbia raggiunto la maggiore età. Nel caso di intervenuto diniego dell'assenso, che potrà avvenire in qualunque momento da parte l'esercente la potestà parentale sotto qualsivoglia forma, il minorenni è da intendersi escluso di diritto, senza necessità di alcuna delibera sul punto. Per essere ammessi alla qualità di corista è necessario presentare domanda, anche verbale, al Direttore del Coro e al Direttore artistico. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dietro parere vincolante dei Direttori sopra citati, dopo aver acquisito un minimo di qualità tecnico-canore del candidato. L'ammissione al Coro obbliga altresì il corista a rispettare, oltre al presente statuto, anche il Regolamento interno al Coro.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' COMMERCIALI

L'Associazione potrà, solamente in via accessoria, ausiliaria, e comunque del tutto marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà comunque i fondi raccolti in tali attività esclusivamente per la realizzazione dei fini sociali.

ARTICOLO 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Gli organi restano in carica 3 (tre) anni ed i componenti eletti sono rieleggibili, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti che potrà essere rieletto massimo per due volte. Le cariche e le attività svolte dai soci sono da intendersi come prestate a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, salvo diversa indicazione da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo dell'Associazione. Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno 1 (una) volta l'anno. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci con diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo nella persona del Presidente mediante avviso, da spedire a tutti i soci e da pubblicare nell'albo della sede sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione specifica dell'ordine del giorno. E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

L'Assemblea degli Associati:

discute ed approva il programma presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;

discute ed approva i bilanci del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;

elegge i membri del Consiglio Direttivo;

si esprime sulle proposte del Consiglio Direttivo circa le attività da svolgere ed organizzare;

delibera su ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime. L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione. Per la validità dell'assemblea straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri. Per i primi due trienni, sarà costituito dai soci promotori di diritto non soggetti ad elezione e da quattro soci a componente elettiva di durata triennale, tutti i membri sono rieleggibili. A partire dal terzo triennio a far data dall'atto ufficiale di costituzione, tutti i nove membri saranno eletti dall'Assemblea dei soci. Il C.D. viene convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. Elege nel suo seno un Vice Presidente e un Segretario.

Il Presidente è, per i primi due trienni il parroco protempore della Parrocchia, dopo i primi sei anni è soggetto ad elezione da parte del Consiglio direttivo. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono espletate a titolo gratuito, salvo diversa disposizione da parte dell'Assemblea ascoltato il parere del Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 9

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente e un Segretario;

- elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- amministra il fondo sociale;
- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente per i primi due trimestri dall'atto di costituzione dell'Associazione è il parroco protempore della Parrocchia di cui all'articolo 1, il Rev. Don Simone Osanna, nato a Napoli il 02.08.1972 - C.F. SNNSMN72M02F839C. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione.

ARTICOLO 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre associati, è nominato dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili per massimo due volte. E' organo di controllo interno. Ha il compito di garantire che l'attività amministrativa sia conforme agli obiettivi stabiliti. Svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile.

ARTICOLO 12

IL DIRETTORE ARTISTICO e IL DIRETTORE DEL CORO

Il Direttore Artistico dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea dei Soci, e ha durata triennale. Può essere destituito solo dall'Assemblea dei Soci con votazione favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Il Direttore Artistico decide lo stile ed il percorso artistico del Coro e dell'Associazione. Stila annualmente la programmazione artistica e didattica dell'Associazione, presentandola all'Assemblea dei Soci nel corso della prima seduta ordinaria, alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Formula all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo gli indirizzi necessari per le deliberazioni sull'attività dell'Associazione. Il Direttore della Corale è nominato dal Consiglio direttivo, sentito il Direttore Artistico, e ha durata triennale. Il Direttore del Coro cura la direzione della corale nelle attività di animazione pastorale e concertistica. Tutte le funzioni del Direttore artistico e del direttore di coro sono espletate a titolo gratuito, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea dei Soci.

ARTICOLO 13

IL TESORIERE

Il Tesoriere: è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio. Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:

1. è responsabile della contabilità dell'Associazione e controlla che la stessa sia tenuta in appositi registri;
2. dà corso ai pagamenti deliberati se è a ciò delegato;
3. deposita presso un istituto di credito quanto eccede le normali esigenze di cassa;
4. dà completa giustificazione di tutte le spese sostenute.

ARTICOLO 14

RIMBORSI SPESE

Per i soci dell'Associazione non è previsto alcun rimborso spesa per le attività previste nel presente statuto.

ARTICOLO 15

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali e/o *una tantum*) dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutarie; dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo; da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci; da tutto quanto, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. Eventuali beni immobili dovranno essere intestati alla Parrocchia. L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere impiegati al 60% per il raggiungimento delle finalità istituzionali e al 40% devolute alla parrocchia per scopi caritativi. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è ammesso il trasferimento per causa di morte, e per atto tra vivi. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 16
ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio sociale. I bilanci e i rendiconti verranno pubblicati nell'albo dell'Associazione per 15 (quindici) giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato. La richiesta di copia è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 17
SCIOGLIMENTO

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno il cinquantuno per cento dei soci. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe

ARTICOLO 18
MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente statuto sono decise dall'Assemblea dei Soci, che dovrà deliberare con la maggioranza dei tre quarti degli iscritti.

ARTICOLO 19
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, sarà adito il Tribunale di Napoli mediante procedimento ordinario.

ARTICOLO 20
DISPOSIZIONI FINALI

Per la disciplina di ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile ed in subordine, a quelle contenute nel libro V del Codice Civile.

[omissis]